



La falsa riforma

Dopo tanto chiacchierare, finalmente l'Amministrazione è uscita allo scoperto con una bozza di riforma delle carriere del personale militare e di Polizia elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno, d'intesa con gli alti comandi delle Forze armate.

Tuttavia, il contenuto di questo progetto dovrebbe far accapponare la pelle a chi lo ha variamente sollecitato in questi anni contattando parlamentari e diffondendo schemi e testi pretenziosi e velleitari.

Oggi dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che la soluzione ideata dal Dipartimento, (la pubblichiamo alle pagine 2 e 3 per dissipare tutti gli equivoci) non è probabilmente quella riforma che la categoria è stata demagogicamente spinta ad invocare. Ed è facile capire il perché.

L'articolato Ministeriale prevede l'unificazione dei ruoli degli Agenti e degli assistenti con quello dei Sovrintendenti ma con inesistenti riscontri economici e secondo una architettura che la connota come una operazione di unificazione in basso piuttosto che in alto. E' netta l'impressione che la realizzazione di detto progetto concretizzerebbe una regressione funzionale dei Sovrintendenti piuttosto che una progressione per gli Agenti ed assistenti.

Per quel che riguarda gli Ispettori, il Progetto Ministeriale di legge delega prevede "modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale...ovvero la sua soppressione" con la previsione di "disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori".

Il senso della previsione è che per tutti gli Ispettori non è previsto alcun miglioramento economico; mentre, per i circa seimila ispettori Superiori e sostituti Commissari ai quali è da sempre precluso l'accesso nel ruolo direttivo non potranno essere emanate disposizioni transitorie che prevedano inquadramenti (cfr. art. 1 nr. 2 punto d) in una fantomatica e futura carriera direttiva che appare comunque tutta da inventare, con-

siderato che la delega non detta alcun principio e criterio operativo in tal senso.

La nebbia che avvolge tutto il progetto si fa decisamente più fitta nelle previsioni dei finanziamenti. Il comma 3 dell'articolo 1 parla infatti di "completamento dei riordinamenti...da adottarsi entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal DPEF"

E' netta la sensazione, che gli ispiratori di questa bozza abbiano voluto far convergere le esigue risorse economiche disponibili verso l'unica reale operazione ordinamentale che il progetto persegue, ossia l'istituzione del ruolo unico dei Funzionari.

Tuttavia, detto obiettivo, considerato l'evidente squilibrio delle proporzioni numeriche tra i nostri Funzionari e ed i corrispondenti ruoli delle forze Armate, si tradurrebbe in un massiccio beneficio per

gli ufficiali delle Forze armate e nella espulsione dei funzionari direttivi dall'area contrattuale del comparto, una operazione politica che qualsiasi sindacato degno di questo nome non può permettersi di avallare.

Orbene, qualcuno ha manifestato nel mese di Agosto.

Il SIULP, che non partecipa alle manifestazioni indette da altri ma le indice direttamente quando le ritiene giuste, vuole comprendere se chi è sceso in piazza lo ha fatto per appoggiare il progetto Ministeriale o per aversarlo.

Per il resto, considerati i seri rischi rinvenienti alla categoria dal Progetto elaborato dal Dipartimento, il Siulp ne ha elaborato uno proprio. Detto progetto lo abbiamo pubblicato e reso noto sul precedente numero di questo notiziario.

Trattandosi di una iniziativa aperta ad ogni contributo, vogliamo invitare tutti i colleghi che lo hanno letto con attenzione a far pervenire le proprie osservazioni alla redazione di questo giornale per a-

prire un serio dibattito su una operazione che ha bisogno non tanto di sterili declamazioni quanto di una costruttiva partecipazione, considerato che la parola "riordino" è ormai una trappola concettuale insidiosa e pericolosa.

Deve essere ben chiaro che il siulp non è contro i riordini ma contro le sperequazioni. Anche il Ruolo unico dei Funzionari si può fare benissimo a condizione di prevedere contestualmente la contrattualizzazione della Dirigenza come è già avvenuto per Prefetti e Diplomatici.

I nostri funzionari sono persone intelligenti e, dalla semplice comparazione tra le percentuali di aumento retributivo realizzate dal sindacato attraverso i contratti e gli incrementi corrisposti alla dirigenza decontrattualizzata, dovrebbero rendersi conto che il vero intento del Dipartimento è quello di sottrarre i Funzionari di Polizia alla contrattazione per poi ridurli completamente alla propria mercé.

I. Carbone

Colpo di mano

Nel periodo ferragostano, periodo ideale, con un nuovo "colpo di mano" nei confronti di parlamentari distratti dagli impegni estivi e mondani, si è consumata l'ennesima sperequazione di trattamento tra militari e appartenenti alla Polizia di Stato e, per questa volta insolitamente anche nei confronti dei carabinieri.

E' stato, infatti, approvato il decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2005.

In un "zibaldone" di modifiche che riguardano svariate materie dall'Università al codice della strada, si prevede il prepensionamento del personale militare, con conseguente collocamento in ausiliaria e connesse garanzie quale norma di transizione a fronte della riforma militare professionale e conseguente abolizione del servizio di leva, prevista all'articolo

25 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

In sostanza, per i soli appartenenti alle forze armate di esercito, marina ed aeronautica, sarà possibile andare in pensione, a domanda, per coloro ai quali mancano 5 anni per "raggiungere i limiti di età anagrafica".

Addirittura, la facoltà è prevista limitatamente al ruolo dei marescialli e degli ufficiali, anno per anno, a partire dal 2006 fino al 2020, con mantenimento di tutti i benefici e con diritto, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, al trattamento pensionistico e all'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali

aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio.

Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

Ancora oggi, ricordo le giustificazioni portate avanti qualche anno fa da più esponenti sindacali e non, che non erano consentite sperequazioni di trattamento pensionistico nel pubblico impiego.

Ancora una volta, paga il poliziotto in un paese con l'idolatria dello status militare.

A. Ciaramella

Carriere la bozza del Dipartimento

Pagina 2-3

Assunzioni nella Polizia di Stato: il punto della situazione

Pagina 4

Carriere: la bozza

Art. 1

(Riordinamento delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

- a) per il riordino del personale non direttivo e non dirigenziale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze Armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze Armate o di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni;
 - b) per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 2;
2. Saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle risorse disponibili e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i decreti legislativi recanti:
- a) l'unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:
 1. la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche dei sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche e gradi corrispondenti, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comun-

que prima della cessazione dal servizio, salvo demerito:

2. per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 maggio 1995, n. 196;
- b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;
- c) l'unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:
 - 1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 prevedendo il medesimo completamento del processo di va-

lorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti ed agli ufficiali di grado corrispondente;

- 2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la sua soppressione, nonché del ruolo speciale della Guardia di finanza, anche attraverso la rideterminazione della consistenza organica in misura proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali e dei ruoli del personale direttivo e dirigenziale della ltre Forze di polizia';
 - 3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alla specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
 - d) le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.
3. Al completamento dei riordinamenti di cui al comma 1 e, particolarmente, alla valorizzazione ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali per i vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli ed il personale di qualifica o grado corrispondente, si provvede con successivi decreti legislativi, da adottarsi entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria. A tal fine, in appendice: al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordinamenti di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
 5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini in cui ai commi 2 e 3, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere non sia espresso

entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. I decreti legislativi di cui al comma 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
8. Provvedimenti correttivi potranno essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo; entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 2

(Trattamenti economici e giuridici per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate i relativi trattamenti sono determinati come segue:
 - a) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio;
 - b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'indennità pensiona-

del Dipartimento

- bile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 c dalla lettera a) del presente articolo.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse da destinare ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto.
3. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze Armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l'estensione dei miglioramenti, derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195".
4. Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), anteo il 30 aprile 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e sentite le Amministrazioni interessate, il quadro delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici per il perso-

nale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, anche in raffronto con le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ed all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate anche per l'anno 2005, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non sono disponibili i dati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 3

(Non condiviso da tutte le amministrazioni)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per razionalizzare il procedimento negoziale e di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di assicurare maggiore aderenza dello stesso procedimento alle specifiche e rispettive peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio pa-

tere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, al Parlamento, affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

NOTE

Stato Maggiore della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:

1. *Parere assolutamente contrario in quanto:*

- le procedure negoziali e di concertazione esulano dalla materia del "riordino";

- l'inserimento della norma in questione metterebbe in discussione gli attuali meccanismi di "concertazione" che per la Difesa sono irrinunciabili, a fronte di spinte verso la "contrattualizzazione" del personale militare che è assolutamente inaccettabile. Viceversa, le attuali procedure appaiono sufficienti a garantire le peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, e in ogni caso, qualora ritenuto necessario, esse possono essere ancora perfezionate in via "amministrativa", nell'ambito delle norme vigenti.

2. *Comunque, si ribadisce che la Difesa (Forze armate e Arma dei carabinieri) è assolutamente contraria a qualsiasi ipotesi di separazione dei comparti.*

3. *In relazione a quanto espresso, si ritiene necessario stralciare l'intero articolo.*

Art. 4

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria)

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozioni alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio

2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000."

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 267.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

NOTE

1. *Stato Maggiore della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza: sarebbe preferibile che la norma - volta a risolvere un problema contingente della Polizia Penitenziaria - fosse inserita in un altro provvedimento normativo, pur con l'urgenza che essa pare richiedere.*

2. *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: l'Amministrazione penitenziaria ritiene assolutamente non più procrastinabile la risoluzione delle problematiche sottese nel presente articolo; ribadisce pertanto la necessità della presentazione di detto articolo in questa sede salvo che il Governo non trovi una soluzione più rapida rispetto ai tempi di approvazione della presente legge.*

3. *Stato Maggiore della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri esprimono parere contrario al punto 2. C) 2) e 3) relativo alla previsione riguardante la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria in quanto la modifica dell'attuale Ruolo Speciale del Corpo creerebbe turbative nei corrispondenti ruoli delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, disciplinate allo stesso modo, che soddisfano appieno le rispettive esigenze funzionali. Viceversa, per la Polizia di Stato e per il Corpo Forestale dello Stato si tratterebbe di edulare norme vigenti, già in una situazione sostanzialmente diversa da quella dei Ruoli Speciali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.*

Ove, comunque, si pervenisse all'attuale formulazione del punto 2. C) 2) e 3), è necessario integrare il testo ricomprendendo il ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri SMD comunque contrario.

Se vuoi ricevere questo notizia via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. La rata non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (inferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (inferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro Cessioni
Quinto

Numero Clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocca.it

Eurocca di Mario Clara Direzione Generale Roma Lre di Pietra Papa, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari

Assunzioni nella Polizia di Stato: il punto della situazione

Così come comunicato immediatamente dopo il termine della riunione tenutasi il 3 agosto scorso, il Consiglio dei Ministri ha ripartito i fondi destinati alle assunzioni in deroga al blocco del turn-over nelle pubbliche amministrazioni in maniera da tale da consentire, tra le altre, 820 assunzioni alla Polizia di Stato; 433 all'Arma dei carabinieri; 540 al Corpo della guardia di finanza; 180 alla Polizia penitenziaria; 102 al Corpo forestale dello Stato; 439 alle Forze armate e 457 ai Vigili del fuoco.

Va evidenziato come ancora una volta le richieste formulate dal Dipartimento della pubblica sicurezza abbiano subito tagli considerevoli; quest'anno, infatti, il fabbisogno stimato dall'Amministrazione si attestava poco al disotto delle 2400 unità e, dunque, il taglio è nell'ordine del sessanta per cento.

La deliberazione ha iniziato il suo non breve iter per giungere ad essere esecutiva, che prevede innanzitutto l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, poi la sua valutazione ai fini della registrazione presso la Corte dei conti ed, infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Svariate sono le categorie di personale che sono o potrebbero essere interessate ed, in particolare:

Volontari in ferma breve

Hanno terminato la ferma triennale nelle Forze armate e dovranno essere avviati alla frequenza del corso entro l'anno poco più di 400 unità:

1. i VFB che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2000 di volontari in ferma breve nelle Forze armate con possibilità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 280 unità al termine della ferma triennale (banda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 1° giugno 1999, n. 43); il numero dei posti a concorso è stato successivamente elevato a 730 u-

nità, mentre il numero complessivo degli idonei all'arruolamento è risultato essere di 542 unità; i primi 450 in graduatoria sono già stati avviati alla frequenza il 21 giugno 2004, per cui **risultano ancora in attesa di assunzione 92 unità** che sono a tutti gli effetti vincitrici di concorso;

2. i VFB che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2001 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, di **315 unità**, al termine della ferma triennale (avvenuta nella primavera scorsa - graduatoria approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 aprile 2005, n. 104 - bando pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2000, n. 39).

Agenti ausiliari trattenuti

Parte delle disponibilità residue potrebbero essere impiegate per la definitiva immissione in ruolo degli agenti ausiliari trattenuti che hanno terminato la rafferma biennale nell'aprile scorso (I contingente 2003 - 61° corso - 582 unità iniziali) o che lo termineranno nel prossimo ottobre (II contingente 2003 - 62° corso - 628 unità iniziali).

Appare immediatamente evidente che la disponibilità di circa 400 assunzioni residue dopo l'assunzione (prioritaria secondo la legge) dei VFB che hanno terminato la ferma non sarebbe sufficiente neanche a "coprire" il 61° corso e, pertanto, dovranno essere reperite ulteriori risorse in Finanzia-

ria perché tutti gli ausiliari trattenuti vengano immessi in ruolo.

Va tenuto presente che la problematica riguarda, oltre ai circa 1.200 colleghi di cui sopra, un numero analogo di agenti ausiliari trattenuti che termineranno la rafferma biennale nel corso del 2006, vale a dire il I contingente 2004 - 63° corso - fine rafferma aprile 2006 - 590 unità iniziali ed il II contingente 2004 - fine rafferma aprile 2006 - 64° ed ultimo corso - 590 unità iniziali.

Vice ispettori e commissari

La norma che prevede la priorità nell'assunzione dei VFB dispone altresì che vengano utilizzate per l'assunzione entro il 2008 le graduatorie del Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23 novembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" dell'11 gennaio 2000, n. 3 (circa 298 unità); del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 40 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto in data 5 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 17 febbraio 2004, n. 13 (28 unità) e del concorso interno, per titoli ed esami, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto in data 25 febbraio 2004 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del

Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004 (12 unità); **in totale circa 340 unità.**

Concorso 780 allievi agenti 1996

Rimane altresì aperta la problematica relativa alle **circa 60 unità** che hanno superato tutte le prove del concorso destinato all'arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 8 novembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 20 dicembre 1996, n. 101.

Medici

Non si può inoltre escludere che si possa avviare alla frequenza del corso gli idonei (o parte di essi) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 56 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato, indetto in data 22 gennaio 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 4 febbraio 2003: **circa 40 unità.**

Conclusioni

Una volta che il Dipartimento della pubblica sicurezza avrà avuto a disposizione tutti gli elementi di valutazione necessari avvierà alla frequenza dei corsi di formazione iniziale i VFB (si presume entro il mese di ottobre) e, se saranno reperite le risorse necessarie per gli agenti ausiliari trattenuti, entro l'anno anche le altre categorie di cui sopra.

Elettorato passivo e trattamento economico di trasferimento

Al dipendente della Polizia di Stato trasferito perché candidato alle elezioni amministrative spetta il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100. Sulla questione, invero, noi del SIULP non abbiamo mai avuto dubbi.

Non abbiamo, perciò, compreso, perché il trattamento economico de quo fosse stato negato ad un collega della Questura di Bari che dopo esser stato trasferito d'autorità ad altra sede si è visto negare il connesso riconoscimento economico con tanto di nota scritta nella quale si affermava l'insussistenza delle condizioni di legge per far luogo al riconoscimento del beneficio.

La cosa strana è che all'esterrefatto collega è stato anche riferito a voce che non poteva reclamare alcun beneficio poiché sapeva benissimo che la candidatura elettorale avrebbe comportato il trasferimento.

Si tratta di una interpretazione degna del "bestiario giuridico", considerato che si vorrebbe fondare la concessione del beneficio non sulla natura del provvedimento ma su una malintesa consapevolezza nell'interessato dell'inevitabilità della conseguenza. È ovvio che una conclusione di questo genere frustrerebbe lo stesso diritto di elettorato passivo infliggendo un danno a chi esercitasse il diritto di candidarsi ad amministrare la cosa pubblica.

In proposito l'intervento dell'ufficio legale della Segreteria provinciale del

SIULP di Bari è stato proditorio. Dopo una incomprensibile esitazione, ed a seguito di formale diffida, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto il diritto corrispondendo al collega interessato una lau-

ta indennità economica per il trasferimento d'autorità subito. Ci auguriamo, adesso, che questa vicenda divenga patrimonio della comune ed ordinaria esperienza.

Ruolo ispettori. Richiesta incontro

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Capo della Polizia.

"Di seguito a precorsa corrispondenza mi vedo costretto ad ulteriormente segnalare che le interpretazioni arbitrarie e costantemente restrittive delle vigenti disposizioni nei confronti degli

appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato da parte dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza anziché cessare perdurano e, se possibile, si aggravano seguendo una linea che si presenta come un'autentica progressione esponenziale.

Solo a titolo di esempio, *ex pluribus*, accenno alle fantasiose interpretazioni delle disposizioni vigenti in materia di maturazione e fruizione del congedo ordinario da parte dei frequentatori dell'ultimo corso di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori.

Sono pertanto con la presente a chiederLe di fissare un incontro per af-

frontare in maniera risolutiva una problematica che ha ormai travalicato ogni possibile limite di ragionevolezza.

Distinti saluti". F.to Il Segr. Gen. Oronzo Così.

Testi e materiale scolastico convenzione SIULP

Si comunica che la Segreteria Provinciale di Bari si è convenzionata con la cartolibreria Storace Antonio - Viale della Repubblica, 16/b per l'acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria con lo sconto del 10% su presentazione della tessera SIULP valida per l'anno in corso. Per i colleghi del Nord barese analoghe condizioni sono state concordate con la cartolibreria Barile Giovanna di Terlizzi - via Diaz, 53.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 17 - 1 Settembre 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Hanno collaborato a questo numero:
**A. CIARAMELLA
O. COSÌ**

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.